

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 maggio 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1993, n. 1.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42: «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» e successive modificazioni ed integrazioni. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1993, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1993 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 3.

Integrazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6: «Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 4.

Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57: «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 5.

Adeguamento delle disposizioni organizzative della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42: «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» e successive modificazioni in relazione agli incarichi attribuiti ai componenti della giunta regionale a norma dell'art. 23 dello statuto Pag. 4

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 2.

Disposizioni per la gestione unitaria dei rapporti economici delle unità sanitarie locali con le farmacie convenzionate Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 3.

Compensi ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile. Interpretazione autentica dell'art. 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 4.

Norme per la sistemazione della diga di monte Crispu sul fiume Temo finalizzata alla difesa della città di Bosa dalle alluvioni. Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 1.

Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a D.O.C.G. dell'Umbria Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 2.

Approvazione del Piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 3.

Ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 4.

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri. Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1993, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 26 novembre 1992, n. 0496/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente: «Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali» Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1993, n. 1.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42: «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale», e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 21 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO

con sentenza n. 488 del 16 dicembre 1992 non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione di urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attribuzioni delle segreterie particolari del presidente del vicepresidente e di ciascun assessore, così come definite dall'allegato, parte seconda, alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» e successive modificazioni e integrazioni, le qualifiche funzionali degli organici delle segreterie medesime, con riferimento al contingente numerico definito dal primo comma dell'art. 22 della legge regionale citata, sono stabilite dalla tabella A, allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'art. 1 assegnato alle segreterie particolari, appartenente ai ruoli organici della regione o comandati presso la medesima, si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 «assegnazione di personale ai gruppi consiliari» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. È abrogato il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 gennaio 1993.

GHILARDOTTI

Approvata nella seduta del 26 febbraio 1992 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione nella seduta del 6 agosto 1992.

(Omissis).

93R0184

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1993, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, e comunque non oltre il 30 aprile 1993, è autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 aprile 1989, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 presentato dalla giunta al consiglio regionale.

2. È autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione specifica.

Art. 2.

FRISL

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 33 1991, sono approvate le allegate schede di disciplina delle iniziative FRISL per il 1993, che costituiscono parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 29 gennaio 1993.

GHILARDOTTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1993 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 gennaio 1993, prot. n. 22702/239.

(Omissis).

93R0185

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 3.

Integrazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6: «Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 20 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 4-bis e 4-ter:

«4-bis. I contributi negli interessi previsti per il credito a breve, di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, possono essere concessi nella stessa misura netta anche in conto capitale direttamente al beneficiario purché questi contragga un prestito agrario ordinario con il sistema creditizio di durata non superiore ad un anno».

«4-ter. I prestiti contratti con le modalità di cui al precedente comma sono assistiti ai sensi della legislazione statale vigente dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 «Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

1. Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. I contributi per agevolare il credito agrario a breve di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, sono accordati per almeno l'ottanta per cento delle disponibilità agli imprenditori agricoli associati in organismi con o senza personalità giuridica».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 febbraio 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1992 e votata dal commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1993, prot. n. 22402/389.

93R0193

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 4.

Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57: «Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 20 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia

1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del parco delle Orobie Valtellinesi di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della rispettiva proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro il termine di cui al precedente comma, vi provvede la giunta regionale, entro i successivi 180 giorni, in via sostitutiva.

Art. 2.

Modifica dell'art. 10, della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57

1. L'ultimo alinea della lettera c), IV comma, dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57, è così sostituito:

«Nuove derivazioni di acque pubbliche di competenza regionale ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, ad eccezione delle derivazioni, per acque potabili ad uso civile»».

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 febbraio 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1992 e votata dal commissario del Governo con nota dell'8 febbraio 1993, prot. n. 22502/390.

93R0194

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1993, n. 5.

Adeguamento delle disposizioni organizzative della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42: «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» e successive modificazioni in relazione agli incarichi attribuiti ai componenti della giunta regionale a norma dell'art. 23 dello statuto.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 20 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della riorganizzazione dei servizi della giunta regionale, la presente legge disciplina in via transitoria, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1993, le modalità organizzative relative all'espletamento degli incarichi attribuiti ai componenti della giunta a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 2.

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 1º agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale» e successive modificazioni:

- a) il terzo comma dell'art. 12;
- b) il terzo comma dell'art. 13;
- c) il nono comma dell'art. 15;
- d) il secondo comma dell'art. 16.

2. Il terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 42/79 è sostituito dal seguente:

«3. Presso ciascun settore è istituito un servizio di settore per la programmazione che assicura la partecipazione del settore al processo di programmazione mediante il collegamento con i servizi generali di cui ai precedenti artt. 11 e 12 e con i servizi di coordinamento di cui al precedente art. 15, quarto comma».

3. Il quinto comma dell'art. 17 della legge regionale 42/79 è sostituito dal seguente:

«5. I servizi di cui al primo comma del presente articolo dipendono dall'organo di controllo per quanto concerne l'esercizio delle attività di istituto e dal componente della giunta competente per quanto attiene all'apprestamento degli uffici ed al governo del personale».

Art. 3.

1. Il documento programmatico di cui all'art. 23 dello Statuto conferisce gli incarichi ai componenti della giunta anche con riferimento ad uno o più dei servizi di cui al comma quarto dell'art. 15, e dei servizi dei settori di cui al comma primo dell'art. 16 della legge regionale 42/79 dei quali ciascun componente si avvale per l'espletamento dell'incarico.

2. Qualsiasi riferimento a «settori» o a «settore» contenuto in norme e disposizioni regionali è da intendersi riferito alle aggregazioni di servizi di cui al precedente comma.

Art. 4.

1. La giunta in carica alla data di entrata in vigore della presente legge propone al consiglio, in conformità con quanto dalla stessa legge disposto e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 42/79, un diverso conferimento degli incarichi attribuiti ai propri componenti al momento dell'elezione.

2. Entro trenta giorni dal conferimento degli incarichi ai componenti della giunta ai sensi del precedente comma, la giunta assume i provvedimenti riguardanti gli incarichi di coordinamento, la direzione di servizi ed uffici e la mobilità del personale, al fine di adeguare l'assetto organizzativo ai nuovi incarichi.

3. Sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i settori ed i servizi già istituiti continuano temporaneamente ad esercitare le funzioni loro attribuite.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 16 febbraio 1993

GHILARDOTTI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1992 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 febbraio 1993, prot. n. 20202/386.

93R0195

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 2.

Disposizioni per la gestione unitaria dei rapporti economici delle unità sanitarie locali con le farmacie convenzionate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 28 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Individuazione della Unità sanitaria competente

1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, individua tra le Unità sanitarie locali in cui è ripartito il territorio regionale, quella competente a gestire in forma unitaria i rapporti con le farmacie relativi all'erogazione dell'assistenza farmaceutica.

Art. 2.

Norme contabili

1. All'atto dell'approvazione del provvedimento annuale di riparto dei fondi di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle eventuali quote integrative a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale determina l'entità annua presumibile della spesa per l'assistenza farmaceutica di ciascuna Unità sanitaria locale ed attribuisce il relativo finanziamento:

a) in termini di competenza alla singola Unità locale, per le iscrizioni di bilancio di cui all'articolo 4, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443;

b) in termini di cassa all'Unità sanitaria locale capofila ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sia per la quota di finanziamento di propria competenza, sia per le quote relative alle Unità sanitarie locali ricadenti nel suo ambito territoriale.

2. Sono fatte salve le funzioni di controllo delle Unità sanitarie locali sulla spesa farmaceutica.

3. Nei limiti complessivi del finanziamento attribuito ai sensi della lett. b) del primo comma, l'Unità sanitaria locale capofila provvede al pagamento delle farmacie convenzionate con le quote ad essa trasferite ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, nel rispetto delle norme procedurali fissate dall'accordo nazionale unico per la disciplina dei rapporti con le farmacie previsto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Il ritardo non imputabile nell'adempimento del debito da parte dell'Unità sanitaria locale capofila rispetto al termine previsto dall'accordo nazionale unico per l'assistenza farmaceutica comporta la liquidazione con valuta del giorno corrispondente al termine di scadenza.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica al titolare di farmacia che compia atti volti a costituire in mora l'Amministrazione, ovvero compia atti tendenti a far valere in giudizio le proprie pretese nei confronti della stessa Amministrazione.

Art. 3.

Protocollo d'intesa

1. Al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle norme della presente legge sul territorio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale promuove con le organizzazioni sindacali di categoria la conclusione di un protocollo d'intesa avente ad oggetto:

a) l'eliminazione graduale e concordata del debito pregresso anche alla luce delle disponibilità finanziarie acquisibili in base al decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito dalla legge 19 novembre 1990, n. 334;

b) la soluzione extragiudiziale, entro i limiti consentiti dallo stato del procedimento, delle cause in corso tendenti al recupero coattivo dei crediti, sulla base di quanto convenuto ai sensi della precedente lettera a);

c) la sospensione concordata del processo esecutivo, dell'esecuzione e degli atti esecutivi concernenti il recupero coattivo dei crediti dovuti dalle Unità sanitarie locali a titolo di inadempimento, interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali;

d) le modalità di attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94;

e) l'individuazione di procedure trimestrali di verifica della spesa farmaceutica, finalizzate al suo contenimento, nel rispetto dei livelli di assistenza.

Art. 4.

Disposizioni per la prima applicazione

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è differita al momento della conclusione del protocollo d'intesa previsto dall'articolo precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione del protocollo d'intesa la Giunta regionale adegua il provvedimento annuale di riparto previsto dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle disposizioni di cui al precedente articolo 2. Sono fatti comunque salvi i provvedimenti di trasferimento di fondi già emanati a tale data.

3. Entro il termine di cui al comma precedente l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale emana direttive sulle modalità di applicazione tecnico-contabile della presente legge in relazione alla gestione del bilancio delle Unità sanitarie locali.

Art. 5.

Sostituzioni.

1. All'articolo 15 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il servizio farmaceutico di cui al comma precedente — previa autorizzazione della competente Unità sanitaria locale — può essere assicurato anche tramite sostituzioni fra titolari o gestori provvisori di farmacie vicine. In tale ipotesi l'orario settimanale delle farmacie il cui titolare assicura la sostituzione, è ridotto di un numero di ore pari a quelle di apertura della farmacia nella quale avviene la sostituzione».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 gennaio 1993

CABRAS

93R0155

LEGGES REGIONALI 18 gennaio 1993, n. 3.

Compensi ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile. Interpretazione autentica dell'art. 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 28 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il gettone di presenza previsto dall'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, per i componenti le Commissioni mediche istituite presso le Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 15 ottobre 1990, n. 291, spetta anche ai segretari delle Commissioni stesse. I segretari non hanno diritto al compenso corrisposto al presidente ed agli altri componenti le Commissioni per ogni soggetto visitato.

2. I compensi, di cui all'articolo 68 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che, in qualità di presidente, componente o segretario, partecipano alle sedute delle Commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.

Art. 2.

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge di fa fronte con gli stanziamenti scritti nel capitolo 12131-01 del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 gennaio 1993

CABRAS

93R0156

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 4.

Norme per la sistemazione della diga di monte Crispu sul fiume Temo finalizzata alla difesa della città di Bosa dalle alluvioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 28 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La presente legge disciplina gli interventi necessari alla sistemazione della diga di monte Crispu sul fiume Temo finalizzata alla difesa della città di Bosa dalle alluvioni.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. gli accertamenti possono comprendere:

studi ed accertamenti sulla stabilità del corpo diga e dei versanti ad essa prospicienti;

studi ed accertamenti sul fiume Temo finalizzati alla previsione ed al contenimento delle piene;

interventi sul corpo diga, sui versanti ad essa prospicienti e sul corpo d'acqua;

interventi a mare finalizzati allo smaltimento delle piene;

sistemi di allarme e di monitoraggio delle piene;

interventi infrastrutturali connessi con la finalità della legge;

interventi connessi all'accumulo della risorsa idrica.

Art. 3.

Procedure di attuazione

1. L'attuazione degli studi e degli interventi di cui all'articolo 2 è affidata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessive L. 10.000.000.000 così ripartite:

In aumento:

1993 L. 3.000.000.000

1994 L. 3.000.000.000

1995 L. 4.000.000.000

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993 e 1994 sono introdotte le seguenti variazioni e per l'anno 1995 sono iscritti i seguenti stanziamenti:

(Omissis).

3. Alla maggiore spesa di L. 4.000.000.000 per l'anno 1995 si fa fronte con l'utilizzo di quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 gennaio 1993

CABRAS

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 1.

Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a D.O.C.G. dell'Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 3 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPESO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e procedure applicative

1. Al fine di agevolare il rinnovamento degli impianti esistenti in zone di produzione di vini a D.O.C. e o D.O.C.G. dell'Umbria, anche in attuazione del Piano regionale vitivinicolo, la Giunta regionale può autorizzare, in dette zone, l'impianto di nuovi vigneti, con gli uvaggi consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione, a condizione che, entro tre annate agrarie dalla data di autorizzazione, venga estirpata una superficie vitata aziendale equivalente a quella oggetto di nuovo impianto.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in favore delle aziende che richiedono il reimpianto di una superficie pari ad almeno il 10% (dieci per cento) dei propri vigneti esistenti.

3. L'autorizzazione ad effettuare i nuovi impianti è concessa sulla base di documentata domanda, dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e previa sottoscrizione, da parte della ditta richiedente, di atto unilaterale di impegno, con il quale la medesima si obbliga, per sé e per i propri aventi causa, ad eseguire l'estirpazione dei vigneti oggetto di sostituzione nel termine ed alle condizioni di cui al comma 1.

4. Nell'atto unilaterale di impegno deve risultare anche la conoscenza delle sanzioni previste per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte, come stabilito all'articolo 2.

Art. 2.

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'articolo 1, si applicano le sanzioni recate dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460.

Art. 3.

Controlli - Direttive applicative

1. La Giunta regionale dispone in ordine ai controlli ed emana direttive applicative della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 25 gennaio 1993

GHIARELLI

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 2.

Approvazione del Piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 3 febbraio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso piano operativo biennale degli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori, previsto dall'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1993

GHIRELLI

ALLEGATO

LEGGE REGIONALE N. 19/91: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NELLE IMPRESE MINORI

Piano Operativo Biennale

QUADRO DI RIFERIMENTO

A partire dal '93 la libera circolazione dei prodotti sarà garantita da un «passaporto» che attesti la corrispondenza dei requisiti essenziali dei prodotti (qualità procedure e metodi preparazione) alle normative europee emanate per tutelare la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori finali e di determinare le responsabilità dei produttori rispetto a quanto viene offerto sul mercato.

A ciò sono interessate tutte le imprese, in quanto possono essere coinvolte direttamente come «produttori» di beni o servizi venduti al pubblico, o come «fornitori» di altre imprese o come «clienti» che devono scegliere fornitori affidabili.

La legge regionale si pone all'interno del quadro di riferimento istituzionale e funzionale, così come attualmente definito, con lo scopo di promuovere, nell'ambito della struttura produttiva umbra la diffusione di una cultura imprenditoriale consapevole del valore strategico connesso alla qualità e affidabilità della produzione quale strumento per conseguire maggiori livelli di competitività sui mercati.

L'azione di sostegno si basa su interventi agevolativi, volti a facilitare l'introduzione di sistemi di qualità nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane nonché l'accesso ai centri di prova e agli organismi di certificazione operanti nei diversi settori.

L'intervento può interagire - fatto salvo il principio della non cumulabilità delle provvidenze - con la più generale azione di sviluppo dei sistemi di qualità, così come prevista dal comma 1 dell'art. 7 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991

AREA D'INTERVENTO

L'aspetto agevolativo più propriamente caratterizzante la legge riguarda la concessione di specifici contributi alle imprese minori (industriali, artigiane e di servizi) per la realizzazione di sistemi di qualità in base ai criteri e alle priorità indicati nei paragrafi che seguono.

L'attività del primo biennio vede inoltre Regione e Sviluppoumbria unitariamente impegnate, anche con il concorso delle Associazioni di categoria, in un'attività promozionale volta a facilitare ed agevolare il ricorso da parte delle piccole imprese ai servizi di certificazione/accreditamento offerti dagli enti possibilmente accreditati nonché all'attività di assistenza tecnica organizzativa necessaria.

Ai fini di una migliore applicazione della legge, il Consiglio di amministrazione di Sviluppoumbria può valutare l'opportunità di predisporre apposito sportello di supporto informativo ed organizzativo presso le sedi di Perugia e Terni.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

L'ambito agevolativo della legge è rigorosamente circoscritto alla realizzazione del «Sistema qualità aziendale», ossia alla predisposizione ed attuazione di quell'insieme di attività, servizi, procedure e metodologie (riguardanti i materiali, i processi produttivi, i controlli, la documentazione, le responsabilità, la riqualificazione del personale ecc.) la cui applicazione e funzionalità sia in grado di garantire con continuità la qualità del processo produttivo, nonché l'affidabilità ed efficienza del complessivo sistema aziendale.

Pertanto i progetti ammessi a contributo devono fare riferimento alle norme della serie UNI-EN 29000 o 45000.

Per introdurre un sistema di garanzia della qualità in una piccola azienda si rende pertanto necessario sviluppare alcune fasi specifiche, così sintetizzabili:

I. FASE DI PREPARAZIONE

Indagine conoscitiva sulla situazione aziendale, soprattutto per quanto riguarda i problemi legati alla progettazione, sviluppo dei prodotti, alle diverse fasi del ciclo produttivo, ai metodi di approvvigionamento e gestione del magazzino. Devono inoltre essere rilevati gli aspetti organizzativi dell'azienda a tutti i livelli, nonché la «qualità» del personale, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione.

Identificazione e definizione degli adempimenti da attuare: manuale del sistema qualità, procedure di gestione, specifiche tecniche, documentazione formale e relativa gestione, ecc.

L'indagine e la definizione degli elaborati, ovviamente, deve essere realizzata in funzione del prodotto e delle esigenze contrattuali specifiche dell'azienda (sicuramente negativa e inadeguata risulterebbe l'applicazione di sistemi qualità «preconfezionati»).

Definizione degli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del sistema qualità.

Definizione delle problematiche riguardanti il personale, in particolare quello direttamente coinvolto nella gestione del sistema qualità.

II. FASE DI ATTUAZIONE

Realizzazione e applicazione del sistema qualità, con gli eventuali interventi di messa a punto dei documenti, degli aspetti organizzativi, di informazione del personale.

Certificazione rilasciata da un ente di certificazione/accreditamento possibilmente accreditato, attestante l'avvenuto aggiornamento e adeguamento del sistema qualità ai sensi delle norme UNI-EN serie 29000 o 45000.

III. FASE DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO.

Analisi del sistema qualità già presente in azienda ed individuazione delle carenze e dei provvedimenti da adottare ai fini del mantenimento del sistema stesso alle norme UNI-EN serie 29000/45000.

Aggiornamento dei manuali della qualità (sistema, procedure di gestione, procedure di controllo, procedure operative).

Formazione e/o riqualificazione del personale addetto alla gestione della garanzia della qualità.

Adozione di nuove metodologie (quality deployment, tecniche di affidabilità, controlli statistici SQC-SPC, just in time, ecc.).

Tali progetti potranno riguardare sia la prima costituzione del sistema (fasi I e II) sia l'aggiornamento-revisione di sistemi precedentemente già introdotti (fase III).

CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini dell'ammissione ai contributi dei progetti presentati si individuano i seguenti criteri di priorità:

il carattere di esportatore abituale dell'impresa (a tal fine viene considerata la media degli ultimi tre anni con fatturato export rispetto al totale superiore almeno al 20 per cento);

assunzione di commesse che richiedano l'applicazione della certificazione del sistema di qualità dell'azienda.

Contestualmente a tali criteri è prevista inoltre una specifica priorità da assegnare al grado di complessità ed al conseguente impegno progettuale, organizzativo ed economico che l'azienda deve affrontare per dotarsi di un sistema di qualità adatto alle proprie specifiche esigenze sulla seguente scala di priorità:

1^o LIVELLO

Progetti che coinvolgono la gestione della qualità per il complesso delle funzioni aziendali: progettazione, sviluppo del prodotto, produzione, installazione, assistenza post-vendita. Norme di riferimento UNI-EN 29001 riguardanti:

- Responsabilità della direzione;
- Principi del sistema qualità;
- Verifiche ispettive;
- Qualità a livello commerciale;
- Qualità nella specificazione e nella progettazione;
- Qualità nell'approvvigionamento;
- Qualità nella produzione;
- Controllo della produzione;
- Controllo e rintracciabilità dei materiali;
- Controllo dello stato di verifica;
- Verifica dei prodotti;
- Controllo delle apparecchiature di misura e di prova;
- Controllo delle non conformità;
- Azioni correttive;
- Movimentazione e attività dopo la produzione;
- Assistenza post-vendita;
- Documentazione della qualità;
- Documenti di registrazione della qualità;
- Addestramento personale;
- Utilizzazione dei metodi statistici.

2^o LIVELLO

Progetti che coinvolgono la gestione della qualità nella sola fase di produzione-installazione. Norme di riferimento UNI-EN 29002 riguardanti:

- Responsabilità della direzione;
- Principi del sistema di qualità;
- Verifiche ispettive;
- Qualità a livello commerciale;
- Qualità nell'approvvigionamento;
- Qualità nella produzione;
- Controllo della produzione;
- Controllo e rintracciabilità dei materiali;
- Controllo dello stato di verifica;
- Verifica dei prodotti;
- Controllo delle apparecchiature di misura e di prova;
- Controllo delle non conformità;
- Azioni correttive;
- Movimentazione e attività dopo la produzione;
- Documentazione della qualità;
- Documenti di registrazione della qualità;
- Addestramento personale;
- Utilizzazione dei metodi statistici.

3^o LIVELLO

Progetti che prevedono una gestione della qualità solo in termini di controlli, collaudi e prove finali sui prodotti. Norme di riferimento UNI-EN 29003 riguardanti:

- Responsabilità della direzione;
- Principi del sistema qualità;
- Controllo e rintracciabilità dei materiali;
- Controllo dello stato di verifica;
- Verifica dei prodotti;
- Controllo delle apparecchiature di misura e di prova;
- Controllo delle non conformità;
- Movimentazione e attività dopo la produzione;
- Documentazione della qualità;
- Documenti di registrazione della qualità;
- Addestramento personale;
- Utilizzazione dei metodi statistici.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici previsti dalla legge regionale le aziende artigiane produttrici di beni e servizi, nonché le piccole imprese manifatturiere e del settore dei servizi che realizzino un sistema aziendale di garanzia della qualità in coerenza con le normative europee serie EN 29000 o 45000.

Ai fini dell'attuazione del presente disposto si considera: piccola impresa industriale quella che:

ha un massimo di 200 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale investito netto non superiore ai 20 miliardi di lire;

piccola impresa di servizi quella che:

ha un massimo di 75 dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale investito netto non superiore ai 7,5 miliardi di lire.

Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti a un gruppo imprenditoriale e/o finanziario di dimensioni complessive superiori ai limiti sopra indicati (società controllata o controllante nei termini previsti dall'art. 2359 del codice civile).

Tra i soggetti beneficiari sono compresi inoltre i consorzi e le società consortili anche miste che svolgano attività produttive o di ausilio alla produzione.

Possono presentare richiesta anche i soggetti come sopra definiti che abbiano avviato l'introduzione del sistema di qualità alla data di promulgazione della legge regionale n. 19/91 (14 agosto 1991).

I soggetti beneficiari debbono avere almeno una parte delle unità produttive interessate all'intervento ubicate nel territorio della regione Umbria.

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Fermo restando la piena attuazione di tutti gli interventi previsti dalle norme UNI-EN utilizzate in relazione allo specifico modello di assicurazione della qualità prescelto, vengono ammesse a contributo le spese per consulenze e servizi relative a:

Check Up aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti e la commercializzazione, l'organizzazione del lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali.

Attività e servizi per la definizione del sistema di qualità e la stesura del manuale qualità (delle procedure di gestione nonché delle procedure tecniche di verifica e aggiornamento).

Attività e servizi di trasferimento delle informazioni applicative del sistema di qualità al personale non direttamente responsabile della gestione del sistema stesso in funzione del numero di addetti e per un massimo di cinque giornate di docenza esterna.

Costi esterni riconducibili alla formazione e alla qualificazione del responsabile e garanzia di qualità.

Spese per la taratura degli strumenti.

Costo di certificazione accreditamento.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Indipendentemente dai tempi di realizzazione indicati dall'azienda, il progetto deve essere ultimato entro 16 (sedici) mesi dalla data della delibera di concessione del contributo.

A decorrere dalla data di concessione del contributo ed entro 24 (ventiquattro) mesi da questa, deve essere prodotto il documento che attesti l'avvenuta certificazione.

In assenza di questa viene attivato il procedimento di revoca d'ufficio del contributo già concesso.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili così come sopra individuate e riconosciute congrue dal Comitato tecnico di valutazione e comunque per un importo non superiore a lire 75 milioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inviate a Sviluppo Umbria S.p.A., presso le sedi di via Don Bosco n. 11, Perugia e via Armellini n. 1, Terni, utilizzando l'apposita modulistica predisposta.

In ogni caso l'impresa deve fornire le necessarie informazioni in merito alla propria ragione sociale e forma giuridica, alla sede legale e produttiva, al numero di addetti e al capitale netto investito, all'eventuale appartenenza a un gruppo finanziario imprenditoriale, all'attività produttiva, all'organizzazione delle diverse funzioni aziendali, al modello di attuazione del sistema con l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e tempi di esecuzione.

Eventuali modifiche societarie, o variazioni apportate al progetto successivamente alla data di inoltrare della domanda (soprattutto se relazionale alla scala di priorità individuate precedentemente) devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici, pena la revoca dei contributi concessi.

PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Gli uffici Sviluppo Umbria verificano la completezza e la regolarità delle domande, esaminano i relativi progetti e li propongono per la successiva istruttoria al Comitato tecnico di valutazione, che si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale.

Il Comitato tecnico di valutazione è costituito ai sensi dell'art. 4, punto 2 della legge regionale in oggetto, e i suoi membri non possono essere consulenti delle aziende che intendono avanzare richiesta di contributo.

In base al parere e alle osservazioni del Comitato tecnico, il Consiglio di amministrazione Sviluppo Umbria approva il piano di riparto dei contributi.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo concesso avviene ordinariamente a certificazione/accreditamento avvenuti e a consuntivo di spesa o, su richiesta dell'interessato, previo rilascio di fidejussione, bancaria o assicurativa, con le seguenti modalità:

20 per cento dopo l'approvazione del progetto da parte di Sviluppo Umbria; 40 per cento al momento della presentazione della domanda formale di certificazione in base alla presentazione del consuntivo della spesa a quel momento sostenuta; il rimanente 40 per cento a certificazione/accreditamento avvenuti.

Il legale rappresentante dell'azienda è tenuto a presentare una relazione tecnica che illustri le modalità di svolgimento del progetto, l'avvenuta realizzazione e i risultati conseguiti.

In allegato a detta relazione l'azienda deve inoltre fornire specifico attestato di avvenuta certificazione del sistema qualità.

Tale attestato può essere rilasciato da un organismo di certificazione (nazionale o estero) possibilmente accreditato sulla base delle norme comunitarie vigenti in materia.

Sviluppo Umbria si riserva la facoltà di effettuare tramite gli uffici, visite di controllo presso l'azienda per verificare la conformità degli interventi attuati al progetto a suo tempo presentato.

REVOCA DEI CONTRIBUTI

La revoca del contributo può avvenire qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato o non rispetti i requisiti previsti dalla normativa.

RISORSE FINANZIARIE

Per gli interventi di cui al presente piano è disponibile la somma complessiva di lire 2.000 milioni così ripartita:

a) quanto a lire 1.000 milioni dalle risorse provenienti dalla misura n. 3 «Servizi reali alle P.M.I.» del Sottoprogramma n. 2 «Artigianato, piccola e media industria», del Programma Integrato Mediterraneo Umbria, da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare in area PIM;

b) quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal Sottoprogramma n. 2 «Sviluppo degli altri settori economici» del programma operativo di cui al Regolamento CEE 2052/85 Obiettivo 5b, da destinarsi al finanziamento degli interventi nelle zone 5b non ricomprese in area PIM;

c) quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal finanziamento del programma di attività di Sviluppo Umbria per il 1992 da parte della Regione, da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nelle zone della regione escluse dagli aiuti di cui sopra.

93R0181

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 3.

Ulteriore proroga dei termini di scadenza delle concessioni di azienda faunistico-venatoria.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 3 febbraio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 delle concessioni in atto delle aziende faunistico-venatorie stabilito dalla legge regionale 19 luglio 1991, n. 17, è prorogato al 31 gennaio 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1993

GHIRELLI

93R0182

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1993, n. 4.

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri.*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5 del 3 febbraio 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA

Art. 1.

Definizione

1. È attività ricettiva di tipo alberghiero quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.

2. Gli esercizi ricettivi alberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle A) e B) allegate.

Capo II

CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI

Art. 2.

Finalità

1. La presente legge disciplina le imprese turistiche che svolgono un'attività professionale organizzata di gestione di aziende ricettive di tipo alberghiero e di servizi turistici annessi e determina i criteri per la loro classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati con un numero di addetti rapportati alla classificazione e ai posti letto.

Art. 3.

Esercizi alberghieri

1. Sono esercizi alberghieri:

- a) alberghi;
- b) hotels;
- c) alberghi residenziali;
- d) villaggi-albergo;
- e) residenze della salute - beauty-farms.

2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori.

3. I hotels sono esercizi alberghieri che, dotati di bar e servizi di ristorazione, devono altresì assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari alle stanze di cui sono dotati, maggiorato del dieci per cento, nonché servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.

4. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina e che offrono alloggio per periodi non inferiori a sette giorni.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi che dotati di requisiti propri degli alberghi o degli alberghi residenziali, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

6. Le residenze della salute - beauty-farms sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo. L'alloggio è offerto per periodi non inferiori a sette giorni.

Art. 4.

Dipendenza - Dépendances

1. Presso gli alberghi può essere previsto non più di un immobile adibito a dipendenza-dépendance, posto nelle immediate adiacenze della struttura ricettiva principale. La dipendenza-dépendance deve essere dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati facenti capo alla ricezione della struttura principale e non deve presentare requisiti strutturali e di servizi tali da poter essere considerata come struttura ricettivo-alberghiera autonoma.

Art. 5.

Piccoli appartamenti - Suites

1. Gli esercizi alberghieri possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites

Capo III

CLASSIFICAZIONE

Art. 6.

Classificazione a stelle

1. Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

2. Gli esercizi classificati «cinque stelle» assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando l'immobile presenti eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

3. Agli alberghi residenziali e ai villaggi-albergo è attribuita una classificazione non inferiore a tre stelle.

4. Alle residenze della salute - beauty-farms di norma è attribuita una classificazione non inferiore a tre stelle.

5. Ai motels è attribuita una classificazione non superiore a quattro stelle.

6. L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del possesso di tutti i requisiti di cui alle Tabelle allegate A) e B).

7. Gli esercizi alberghieri hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e alla denominazione, il numero di stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

8. Le dipendenze - dépendances sono di norma classificate con un numero di stelle inferiore a quello di classificazione attribuito alla struttura alberghiera principale.

Art. 7.

Procedura di classificazione

1. L'istanza per la classificazione di un nuovo esercizio ricettivo alberghiero deve essere presentata all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale contenente, fra l'altro, l'indicazione della denominazione dell'esercizio;

b) planimetria dell'immobile in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata dal Comune e firmata dal responsabile del progetto, con il riferimento ai dati relativi alla concessione edilizia e con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali;

c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;

d) certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC - Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale rappresentante o di un insittore dallo stesso proposto;

e) certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;

f) dichiarazione dell'attrezzatura corredata dalla tabella dei requisiti e dei prezzi;

g) certificato o nulla-osta provvisorio di prevenzione e incendi per gli edifici con capacità ricettiva superiore a venticinque posti letto, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni.

2. L'Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della documentazione e verifica, sentito l'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale, che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi appartenenti a catene alberghiere o contraddistinti da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta che la denominazione non sia stata attribuita ad altra azienda ricettiva in attività o ad altra azienda cessata. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda cessata.

3. L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell'Azienda stessa.

4. La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica provvisoria sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica. L'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale cura la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per territorio.

5. La licenza di esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l'azienda alberghiera, su istanza del titolare o del gestore e previa acquisizione del provvedimento di attribuzione della classifica. La licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica attribuita alla capacità ricettiva autorizzata, al periodo di apertura annuale o stagionale. Il provvedimento, in copia conforme all'originale, è trasmesso all'Azienda di promozione turistica e all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale.

6. Qualora entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di attribuzione da parte della Giunta regionale della classifica provvisoria il Comune non abbia rilasciato la licenza di esercizio e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale, la classifica provvisoria è revocata.

7. La Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la classificazione e la vigilanza sulle strutture ricettive alberghiere istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, attribuisce la classifica definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Per verificare la consistenza del personale e dei servizi offerti, ai fini dell'attribuzione della classifica definitiva, l'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale acquisisce il libro matricola ed il registro presenze del personale in copia autenticata a norma di legge.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 6, gli esercizi alberghieri ai quali, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 20, deve essere preposto un direttore di albergo, comunicano all'Azienda di promozione turistica e all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale il nominativo del direttore e, in caso di assunzione del medesimo, idonea documentazione comprovante l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 8.

Variazioni di capacità ricettiva e della titolarità dell'esercizio

1. Le istanze per variazioni della capacità ricettiva dell'esercizio alberghiero devono essere presentate all'Azienda di promozione turistica che ne cura l'istruttoria, con la procedura di cui all'art. 7 e con la documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) del comma 1 dello stesso articolo.

2. Il Comune competente autorizza la variazione di titolarità dell'esercizio alberghiero e ne dà comunicazione all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica.

3. Per le variazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta rispettivamente dell'Azienda o del Comune competente, delibera il provvedimento di presa d'atto.

Art. 9.

Revisione di classifica

1. Qualora si verificano variazioni strutturali, di servizi o di requisiti tali da comportare l'attribuzione di una diversa classificazione, la Giunta regionale adotta un nuovo provvedimento di classificazione su proposta dell'Azienda di promozione turistica secondo le procedure di cui ai commi 3 e 7 dell'art. 7.

Art. 10.

Chiusura temporanea degli esercizi alberghieri

1. Il titolare o il gestore dell'azienda alberghiera che intenda chiudere il proprio esercizio o parte di esso per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea da parte del Comune che decide, tenuto conto delle esigenze turistico-ricettive della località, sentita l'Azienda di promozione turistica.

2. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione alla chiusura temporanea all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica.

Art. 11.

Riclassificazione quinquennale

1. La classificazione ha durata quinquennale a partire dal 1° gennaio.

2. L'istruttoria per la riclassificazione quinquennale degli esercizi alberghieri è espletata dall'Azienda di promozione turistica competente nel secondo semestre dell'anno di scadenza del quinquennio, previo sopralluogo effettuato da propri dipendenti. La proposta di riclassificazione è trasmessa dal direttore dell'azienda alla Commissione regionale di cui al comma 7 dell'art. 7, la quale, anche a seguito di diretti sopralluoghi, formula la proposta alla Giunta regionale, tramite l'Ufficio turismo-industria alberghiera.

3. Per gli esercizi alberghieri che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

4. La Giunta regionale non procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 12.

Rilevazioni statistiche

1. Al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari o i gestori degli esercizi alberghieri provvedono a registrare giornalmente gli arrivi e le presenze e fanno pervenire all'Azienda di promozione turistica competente per territorio l'apposito modello ISTAT entro cinque giorni dalla scadenza di ciascuna decade di ogni mese.

Art. 13.

Vigilanza

1. L'accertamento delle violazioni connesse all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera è effettuato dall'Ufficio turismo e industria alberghiera della Giunta regionale, tramite la Commissione regionale di cui al comma 7 dell'art. 7.

2. In caso di urgenza, l'Ufficio procede direttamente all'accertamento delle violazioni, dandone comunicazione alla Commissione regionale di cui al primo comma.

3. Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge regionale.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il periodo attuale di validità della classificazione degli esercizi alberghieri scade il 31 dicembre 1993.

2. Le dipendenze - dépendances già classificate in conformità alla precedente normativa possono mantenere la loro destinazione.

3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 3 dell'art. 13 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, con le modifiche apportate dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 e le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43.

Art. 15.

Abrogazione della precedente normativa

1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 12-bis e 13 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 «Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta» sono abrogati per la parte concernente le aziende alberghiere. Sono inoltre abrogati il quadro di classificazione degli esercizi ricettivi e le tabelle A) e B) con i rispettivi riepiloghi dei requisiti obbligati, posti in allegato alla predetta legge regionale.

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 16 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33: Disciplina della classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta» sono abrogati per la parte concernente le aziende alberghiere. È inoltre abrogata la tabella requisiti obbligati per alberghi con 5 stelle lusso posta in allegato alla predetta legge regionale.

3. Le leggi regionali 12 agosto 1981, n. 51 «Modifica termine operatività art. 12, legge regionale 8 giugno 1981, n. 33» e 7 marzo 1983, n. 5 «Integrazione della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, contenente norme sulla disciplina della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere ed all'aria aperta», sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 27 gennaio 1993

GHIRELLI

93R0183

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1993, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

(Pubblicata nel Suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 1° febbraio 1993)

(Omissis).

93R0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
26 novembre 1992, n. 0496/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente: «Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente «Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociali» ed in particolare l'articolo 22, comma 1, che prevede vengano stabiliti con regolamento di esecuzione criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla predetta legge regionale, in conformità con i principi stabiliti dallo stesso articolo 11:

Ritenuto di disciplinare in maniera completa ed organica le iniziative contributive previste dalla già citata legge regionale 7/92 volte a promuovere e favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, ricercando anche un coordinamento con la legge nazionale 8 novembre 1991, n. 381, concernente anch'essa «Disciplina delle cooperative sociali»;

Sentito al riguardo il parere del Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che nella seduta del 28 maggio 1992 si è espresso favorevolmente sul testo di regolamento proposto;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6130 del 12 novembre 1992:

Decreta:

È approvato il Regolamento per l'attuazione del Capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente «Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali», facente parte integrante del presente decreto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 novembre 1992

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 gennaio 1993
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 172*

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1992, N. 7 CONCERNENTE «INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE SOCIALI».

Art. 1.

Contenuti del regolamento

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme contenute nella legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 — di seguito denominata legge regionale — il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge regionale.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge regionale e dal presente regolamento le cooperative che perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone svantaggiate attraverso:

a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione.

2. Costituisce condizione per l'ottenimento delle agevolazioni l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale.

Art. 3.

Interventi a favore delle cooperative sociali

1. Gli interventi che l'Amministrazione regionale può operare a favore delle cooperative sociali sono:

a) contributi per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

b) contributi sulle spese di costituzione, funzionamento e investimento;

c) contributi per sostenere gli oneri dell'attività di formazione delle persone svantaggiate.

2. I contributi di cui alla lettera a) sono assegnati con priorità alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale.

3. I contributi di cui alla lettera b) sono assegnati con priorità alle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale.

Art. 4.

Contributi per l'adeguamento del posto di lavoro

1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi in misura non superiore all'80% della spesa ammissibile per l'adeguamento del posto di lavoro mediante l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale.

2. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla competente Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

1) preventivo di spesa;

2) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;

3) certificato antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) relazione illustrativa dell'iniziativa.

3. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

4. Entro il termine stabilito con il decreto di concessione la cooperativa invia il rendiconto del contributo comprensivo delle fatture delle spese sostenute o copie autentiche delle fatture stesse, nonché la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 5.

Contributi forfettari per le persone svantaggiate

1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi forfettari per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale per le quali non sono previste le esenzioni contributive di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 381/91.

2. Essi vengono erogati in un'unica soluzione a presentazione di consuntivo annuale e sono d'importo non superiore alle esenzioni contributive di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 381/91.

3. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;

2) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) consuntivo annuale di spese riportante, tra l'altro, l'elenco delle persone svantaggiate con a fianco il numero di ore da ciascuna lavorate nell'anno precedente e relativo costo;

4) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, comprovante il possesso dei requisiti, previsti dall'articolo 4 della legge regionale da parte delle persone svantaggiate di cui al punto 3);

5) copia autentica del libro paga.

4. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

Art. 6.

Contributi per il personale che presta assistenza tecnica professionale ed imprenditoriale a favore dei soci lavoratori in stato od a rischio di emarginazione.

1. A norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi per il personale che presta assistenza tecnica, professionale ed imprenditoriale a favore delle persone di cui all'articolo 4 della legge regionale. Tale personale deve possedere adeguati requisiti professionali, in relazione anche all'oggetto sociale della cooperativa, che lo renda idoneo a trasmettere conoscenze che facilitino l'inserimento lavorativo e la permanenza nel lavoro dei soci-lavoratori soggetti a rischio di emarginazione.

2. I contributi non possono superare l'80% della spesa sostenuta dalla cooperativa e vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione a presentazione di rendiconto.

3. A tal fine le cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

- 1) certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;
 - 2) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 3) copia autenticata del libro compensi a terzi o libro paga;
 - 4) consuntivo annuale di spesa per le prestazioni delle persone che hanno prestato assistenza tecnica, professionale ed imprenditoriale;
 - 5) elenco delle persone svantaggiate con le quali è stata sviluppata l'attività formativa;
 - 6) relazione sui risultati conseguiti.
4. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

Art. 7.

Contributi a consorzi per l'assunzione di un direttore

1. A norma dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge regionale contributi a copertura degli oneri concernenti l'assunzione di un direttore, per un periodo di un triennio dalla data di costituzione del consorzio o di assunzione del direttore.

2. A tal fine il consorzio deve presentare semestralmente, a partire dalla data di cui al comma 1, domanda alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, corredata da:

- 1) certificato di iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale delle cooperative sociali che fanno parte del consorzio;
 - 2) certificato di iscrizione al registro regionale delle cooperative del consorzio stesso;
 - 3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 4) elenco delle cooperative associate;
 - 5) consuntivo di spesa relativo allo stipendio del direttore e ai relativi oneri riflessi per il semestre precedente.
3. I contributi sono concessi ed erogati con un unico provvedimento.

Art. 8.

Contributo per spese di costituzione e primo impianto

1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale contributi non superiori al 70% della spesa ammissibile per le spese di costituzione e primo impianto.

2. Al fine di conseguire i benefici di cui sopra le cooperative interessate devono presentare, entro un anno dall'iscrizione all'Albo regionale o dall'inizio dell'attività, alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato domanda in carta legale corredata da:

- 1) preventivo di spesa;
- 2) relazione illustrativa sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
- 3) certificazione di iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;
- 4) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I contributi sono erogati in misura pari all'80% con il provvedimento di concessione e nella restante misura del 20% su presentazione delle relative fatture.

Art. 9.

Contributi sulle spese di funzionamento

1. A norma del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale contributi sulle spese di funzionamento.

2. Sono ammissibili a contributo le spese relative agli oneri per canoni di locazione e assicurazione, custodia degli immobili destinati ai fini sociali nonché spese per seminari, convegni ed altre attività promozionali purché strettamente collegate ai fini sociali.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative al personale.

4. Per ottenere i finanziamenti le cooperative sociali devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, entro il mese di febbraio domanda in carta legale corredata da:

- 1) preventivo di spesa;
- 2) certificato di iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale;
- 3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

6. I contributi sono erogati in misura pari all'80% unitamente al provvedimento di concessione e nella restante misura del 20% su presentazione delle relative fatture.

Art. 10.

Contributi sulle spese di investimento

1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale, l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale contributi sulle spese di investimento.

2. La concessione è subordinata alla presentazione di un piano di investimento consistente in un documento in cui sono evidenziati lo scopo dell'iniziativa, le ricadute sia in termini economici che occupazionali che l'iniziativa potrà provocare, i fondi con cui farvi fronte.

3. Possono essere concessi cumulativamente contributi in conto capitale e contributi annui costanti.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sarà stabilita annualmente la percentuale massima di contributo, tenendo conto della disponibilità finanziaria e delle spese ammissibili.

5. I contributi annui costanti sono concessi in misura pari al 10% annuo della spesa ammissibile non coperta dal contributo in c/capitale, per un periodo massimo di anni 20.

6. I contributi in c/capitale sono erogati in misura pari all'80% unitamente al decreto di concessione e nella restante misura su presentazione delle relative fatture e di una relazione illustrativa sulla realizzazione del piano di investimento.

7. I contributi annui costanti sono erogati per le prime cinque annualità sulla base del preventivo di spesa e per le restanti annualità su presentazione della documentazione di cui al comma 6.

8. Ogni variazione che comporti una diminuzione della spesa ammissibile compresa nel piano di investimento deve essere approvata dalla Giunta regionale.

9. Per ottenere i contributi di cui al presente articolo, le cooperative sociali devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio, domanda in carta legale corredata da:

- 1) piano di investimento secondo quanto previsto al comma 2;
 - 2) certificato d'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale;
 - 3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 4) ultimo bilancio di esercizio approvato.
10. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei contributi.

Art. 11.

Sostegno alla formazione professionale delle persone svantaggiate

1. A norma dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale l'Amministrazione regionale sostiene gli oneri per le attività di formazione professionale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della stessa legge regionale, svolte direttamente dalle Associazioni delle cooperative o tramite gli enti di formazione delle cooperative, sulla base di progetti approvati dall'Amministrazione regionale, sentita la commissione integrata di cui all'articolo 7 aventi particolare riguardo alle esigenze delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale.

2. L'erogazione del beneficio avviene fino alla misura dell'80% unitamente al provvedimento di concessione e per la restante quota ad avvenuta presentazione della rendicontazione della spesa.

3. Al tal fine le Associazioni delle cooperative interessate devono presentare alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato entro il mese di febbraio di ogni anno domanda in carta legale corredata da:

- 1) preventivo di spesa;
- 2) programmi formativi ove sono riportati:
 - a) i requisiti di ammissione, i contenuti didattici e la durata del corso;

- b) le attrezzature e le dotazioni indispensabili;
- c) le modalità di effettuazione delle prove finali;
- d) i titoli ed i requisiti richiesti per accedere all'insegnamento;

3) certificazione antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro il mese di maggio è richiesto alla Commissione integrata di cui all'articolo 7 della legge regionale e alla Direzione regionale della formazione professionale un parere in merito al programma formativo di cui al comma 3.

5. Entro il mese di giugno l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato propone alla Giunta regionale l'assegnazione dei finanziamenti.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. I beni mobili ed immobili oggetto di contributo devono conservare la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e otto anni se beni immobili, a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.

2. Il Direttore regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o alienazione prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa.

3. Qualora la cooperativa venga cancellata dall'albo di cui all'articolo 6 prima della scadenza del vincolo il contributo è proporzionalmente restituito all'Amministrazione regionale.

4. Per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il termine del mese di febbraio, di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10 e 11 è fissato al quarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.

5. Per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il termine del mese di maggio e del mese di giugno, previsti rispettivamente dal comma 4 dell'articolo 11 e dagli articoli 4, 5, 6, 9 e 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 sono fissati rispettivamente al sessantesimo e al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TURELLO

93R0144

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 345.000		- annuale	L. 63.000	
- semestrale	L. 188.000		- semestrale	L. 44.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 63.000		- annuale	L. 193.000	
- semestrale	L. 44.000		- semestrale	L. 105.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 193.000		- annuale	L. 654.000	
- semestrale	L. 105.000		- semestrale	L. 366.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 8 0 9 3 *

L. 1.300